



COLDIRETTI  
MACERATA



UNIONE EUROPEA



REGIONE MARCHE



PSR MARCHE 2014-2020



Prot. n° 771/GN/ga

Macerata, li 28/07/2016

## La vendita diretta dei prodotti agricoli: un'opportunità per imprese e cittadini.



### 1) La nuova definizione di attività agricole.

Dal 2001 in poi l'intervento degli organi Legislativi comunitari e nazionali in materia agricola, si è caratterizzato per la crescente attenzione rivolta alla capacità delle imprese agricole di rapportarsi al mercato.

Da tali presupposti trae origine la riforma della definizione giuridica di attività agricola contenuta nella "legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo" (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

Tale decreto ha riformato il testo dell' art2135 del codice civile che adesso recita:

**"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.**

**Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata.....**

Nello specifico, l'articolo 1 della *legge di orientamento* consente all'imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, anche la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali.

Ai fini della qualificazione dell'attività di commercializzazione come "agricola" è richiesto in primo luogo un collegamento "soggettivo": quindi l'attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo.

Inoltre si richiede un collegamento "aziendale", di carattere oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

Per effetto di questa nuova definizione, è chiaro che l'imprenditore agricolo può vendere oltre alla propria produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati da terzi purchè questi non siano prevalenti.

La prevalenza è stata definita dalle interpretazioni dell' Anci ai comuni con nota di indirizzo ANCI del 25 ottobre 2005 nel senso che se si vendono beni che appartengono allo stesso comparto agronomico occorre guardare al rapporto quantitativo.

Es. se si vendono mele proprie e pere di terzi si confrontano quantità Kg / Quintali

Qualora si vendano prodotti di comparti diversi Es carne propria e frutta di terzi la comparazione si fa in termini di valore del bene venduto.

Attività inerente al progetto di informazione n° **18446/2016** – “Trasferimento di informazioni per il miglioramento economico delle aziende agricole e forestali nel maceratese”, presentato ai sensi del PSR Marche 2014-2020 - M01.2A - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - FA 2°, che vede la partecipazione comunitaria..